

REGOLAMENTO (CE) N. 816/2003 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2452/2000 ⁽³⁾, prevede all'articolo 4 che il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in valuta nazionale degli aiuti per ettaro e degli importi a carattere strutturale o ambientale è pari alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili durante il mese che precede la data del fatto generatore. È opportuno precisare il modo in cui è fissata tale media.
- (2) Occorre modificare conseguentemente il regolamento (CE) n. 2808/98.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2808/98 è aggiunta la frase seguente:

«La media dei tassi di cambio è fissata dalla Commissione nel corso del mese che segue la data del fatto generatore.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.⁽³⁾ GU L 282 dell'8.11.2000, pag. 9.